Holding che non distribuisce dividendi: rischio di abuso del diritto

Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato 12 novembre 2026

IN SINTESI

La holding che incassa i dividendi delle società partecipate e non li distribuisce ai soci persone fisiche non realizza, per ciò solo, un'operazione abusiva. L'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi percepiti dalla holding (art. 89 TUIR) rinvia l'imposta del socio, pari al 26%, al momento della distribuzione: è un effetto previsto dal sistema, e l'art. 10-bis della L. 212/2000 fa salva la libertà di scelta tra operazioni con un diverso carico fiscale. L'Agenzia delle entrate, richiamando l'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, conduce la verifica dell'abuso partendo dalla ricerca di un vantaggio fiscale indebito (risposta n. 155/2026). Il punto critico è l'impiego della liquidità: nella stessa risposta il giudizio di non abusività è subordinato all'effettivo impiego dei dividendi in un'attività d'impresa e alla condizione che l'operazione non sia preordinata alla restituzione dei finanziamenti dei soci in luogo della distribuzione. In una risposta precedente l'Agenzia ha posto come presupposto della non abusività che i beni della società non siano impiegati per obiettivi personali o familiari dei soci e che verso i soci non vi siano flussi finanziari diversi dai dividendi, ad esempio prestiti o garanzie (risposta n. 496/2022). Al novembre 2026 non risultano pronunce della Corte di cassazione specificamente riferite alla holding che trattiene gli utili. La posizione della holding si sostiene documentando le ragioni extrafiscali e il programma di impiego della liquidità; nei casi dubbi è disponibile l'interpello antiabuso.

Dividendi alla holding e imposta del socio: un differimento previsto dal sistema

La holding soggetta a IRES esclude dal reddito il 95% dei dividendi ricevuti dalle società partecipate: concorre a formare il reddito imponibile il solo 5% (art. 89, comma 2, TUIR). Il socio persona fisica è tassato con l'aliquota del 26% (art. 27, comma 1, DPR 600/1973) quando la holding gli distribuisce gli utili; finché gli utili restano nella società, l'imposta del socio non è dovuta.

Su dividendi di 1.000.000 di euro percepiti dalla holding, ad esempio, l'imponibile IRES è di 50.000 euro e l'imposta, con l'aliquota ordinaria del 24% (art. 77 TUIR), è di 12.000 euro. Lo stesso importo percepito direttamente dal socio persona fisica sconterebbe un'imposta di 260.000 euro. Quando la holding distribuisce gli utili, il socio paga il 26% sull'importo distribuito. La differenza è quindi un differimento dell'imposta del socio, che dura quanto la permanenza degli utili nella holding, con il costo aggiuntivo dell'IRES sul 5%.

La costituzione della holding mediante conferimento a realizzo controllato (art. 177 TUIR), la distinzione tra holding finanziaria e industriale e l'esenzione delle plusvalenze (art. 87 TUIR) sono trattate nella guida Il passaggio generazionale con la holding di famiglia.

L'abuso del diritto: art. 10-bis della L. 212/2000 e ordine della verifica

Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti (art. 10-bis, comma 1, L. 212/2000). Sono vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (comma 2, lettera b). Gli elementi devono ricorrere insieme: assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito ed essenzialità del vantaggio.

L'abuso è escluso:

- per le operazioni giustificate da «valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento

strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente» (comma 3);

- nella scelta tra regimi opzionali offerti dalla legge e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale, che resta libera (comma 4).

Secondo l'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, prot. n. 7, la verifica dei tre elementi «va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito»: se il vantaggio indebito manca, l'abuso è escluso «ab origine», senza esame degli altri elementi. L'Agenzia delle entrate richiama questo ordine nella risposta n. 155/2026.

Se l'abuso è accertato, le operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che disconosce i vantaggi e determina le imposte sulla base delle norme e dei principi elusi, tenendo conto di quanto versato dal contribuente per effetto di quelle operazioni (comma 1).

La holding che non distribuisce: differimento fisiologico e rinvio senza termine

La scelta tra distribuire subito gli utili ai soci e trattenerli nella holding rientra, in linea di principio, nella libertà di scelta del comma 4, finché la liquidità resta impiegata nel circuito dell'impresa. Il differimento dell'imposta del socio è l'effetto ordinario dell'art. 89 TUIR e della decisione dei soci sulla destinazione degli utili.

Secondo l'atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, il riferimento dell'art. 10-bis ai benefici «anche non immediati» può portare a includere nel vantaggio fiscale anche i differimenti di imposizione, «purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo»; resta da verificare, in ogni caso, che il vantaggio sia indebito. L'atto non si occupa specificamente delle holding. Secondo una parte della dottrina, il differimento connaturato al regime dei dividendi non è abusivo, mentre il rinvio senza termine della cosiddetta holding «statica», che trattiene gli utili senza impiegarli in un'attività economica, potrebbe essere considerato un vantaggio indebito, con possibile riqualificazione, ad esempio, come distribuzione di utili ai soci. Al novembre 2026 non risultano pronunce della Corte di cassazione sul punto.

La risposta n. 155/2026: l'impiego dei dividendi nell'attività d'impresa

Nella risposta n. 155 del 7 agosto 2026 un socio persona fisica conferisce, con il regime dell'art. 177, comma 2, TUIR, le azioni di una società commerciale in una società immobiliare da lui interamente partecipata, imputando l'apporto a patrimonio netto senza aumento del capitale, e dichiara di voler investire i dividendi in nuove iniziative immobiliari destinate al mercato.

L'Agenzia delle entrate ammette il realizzo controllato ed esclude l'abuso, perché non individua un vantaggio fiscale indebito; la restituzione dei finanziamenti del socio era prospettata dall'istante come «eventuale» e «residuale». Il giudizio di non abusività è però subordinato alla condizione che il conferimento «sia seguito dall'effettivo impiego delle risorse finanziarie, rivenienti dalla distribuzione dei dividendi da parte della società conferita nell'effettivo esercizio … di un'attività imprenditoriale». Il conferimento non deve essere «preordinato alla volontà di indirizzare le risorse finanziarie … alla restituzione dei finanziamenti dei soci in luogo della loro diretta distribuzione». Se la gestione della liquidità risultasse «meramente strumentale alla restituzione dei Finanziamenti all'Istante, potrebbe configurarsi una violazione della ratio del regime “a realizzo controllato”».

La risposta è resa sui fatti rappresentati dall'istante. Ne deriva che la verifica non si esaurisce al momento del conferimento: rileva la gestione successiva della liquidità, che deve risultare coerente con le ragioni dichiarate quando la holding è stata costituita.

Gli impieghi della liquidità che espongono a contestazione

L'attenzione si sposta da quanto la holding trattiene a come impiega i dividendi ricevuti. Espongono a contestazione gli impieghi che fanno giungere la liquidità ai soci senza distribuzione:

- l'impiego dei dividendi per restituire ai soci i loro finanziamenti, quando la gestione della liquidità risulta preordinata o «meramente strumentale» a questo scopo (risposta

n. 155/2026);

- i flussi finanziari verso i soci diversi dai dividendi, «per esempio, a titolo di prestito/garanzia»: la risposta n. 496 del 6 ottobre 2022 ne fa un presupposto della non abusività;
- l'impiego di beni della società per finalità personali o familiari dei soci, ad esempio immobili abitativi, automobili o imbarcazioni: la stessa risposta richiede che nessun bene sia impiegato «per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale».

Già nella risposta n. 215 del 26 aprile 2022 l'Agenzia aveva indicato che una società priva di «vitalità economica», usata per il «mero godimento di beni», può risultare un «mero contenitore» funzionale ad aggirare la ritenuta sui dividendi. Le risposte sono rese sui fatti rappresentati dagli istanti e riguardano conferimenti a realizzo controllato (nella n. 496/2022, seguiti da una scissione).

Negli impieghi indicati sopra i soci dispongono delle risorse senza l'imposta del 26% prevista per la distribuzione. Per i beni intestati alla holding e utilizzati dai soci può rilevare anche l'interposizione fittizia, da valutare caso per caso: l'Amministrazione deve dimostrare, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che il socio è l'effettivo possessore dei redditi per interposta persona (art. 37, comma 3, DPR 600/1973; dal 2027 art. 252, comma 3, D.Lgs. 141/2026). I profili della holding che detiene beni concessi in godimento ai familiari sono richiamati nella guida sulla holding di famiglia.

Se i soci hanno bisogno di liquidità, la via coerente con il regime è la distribuzione dei dividendi con la tassazione ordinaria.

Le valide ragioni extrafiscali e la loro documentazione

Ragioni extrafiscali non marginali per trattenere gli utili nella holding possono essere, ad esempio:

- il finanziamento degli investimenti delle società del gruppo;
- il rafforzamento del patrimonio a garanzia degli affidamenti bancari;
- la concentrazione della governance nel passaggio generazionale;

- la costituzione di riserve di liquidità per acquisizioni documentate.

Le ragioni devono risultare da documenti: delibere e piani di investimento della holding, assenza di flussi verso i soci diversi dai dividendi tassati, coerenza tra le ragioni dichiarate al conferimento (art. 177 TUIR) e la gestione successiva.

La giurisprudenza della Corte di cassazione

Al novembre 2026 non risultano pronunce di legittimità specificamente riferite alla holding che accumula i dividendi senza distribuirli. Le pronunce recenti riguardano operazioni vicine. Cass. ord. n. 6741/2025 (ItalgiureWeb) ha escluso l'abuso in un'operazione di *leveraged cash out* con holding familiare, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle entrate e riconoscendo valide ragioni economiche nella riorganizzazione del gruppo e nel passaggio generazionale.

Holding estere e sub-holding nell'Unione europea: art. 27-bis DPR 600/1973

L'art. 27-bis DPR 600/1973 consente alle società madri residenti in altri Stati dell'Unione europea di ottenere il rimborso della ritenuta sui dividendi o, su richiesta, la sua non applicazione. Riguarda le holding estere e le catene partecipative con sub-holding nell'Unione, non la holding italiana partecipata da persone fisiche residenti. In queste strutture rilevano la qualifica di beneficiario effettivo dei dividendi e la sostanza della società percipiente; Cass. ord. n. 32149/2025 (ItalgiureWeb) ha esaminato la qualifica di beneficiario effettivo dei dividendi distribuiti a una sub-holding UE.

Temi trattati nella guida sulla holding di famiglia

Sono trattati nella guida Il passaggio generazionale con la holding di famiglia, alla quale si rinvia:

- il conferimento delle partecipazioni a realizzo controllato (art. 177 TUIR);

- il regime dei dividendi e delle plusvalenze della holding (artt. 89 e 87 TUIR, PEX) e la distinzione tra holding finanziaria e industriale (art. 162-bis TUIR);
- l'esenzione da imposta di successione e donazione per le partecipazioni di controllo (art. 3, comma 4-ter, TUS), nel testo sostituito dal D.Lgs. 139/2024;
- il test delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994), da eseguire ogni anno per la holding con liquidità o beni non strumentali;
- il patto di famiglia, l'usufrutto e la nuda proprietà delle quote;
- l'abuso del diritto nel conferimento e nella successiva donazione delle quote (risposte n. 42/2026 e n. 115/2026).

Dal 1° gennaio 2027: nuova numerazione

Dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi testi unici:

- testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117): l'art. 89 diventa l'art. 98, l'art. 87 l'art. 96, l'art. 77 (aliquota IRES) l'art. 86; l'art. 177 mantiene il numero;
- testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33): la ritenuta del 26% sui dividendi passa dall'art. 27 DPR 600/1973 all'art. 55, e l'art. 27-bis diventa l'art. 56;
- testo unico in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141): l'art. 37, comma 3, DPR 600/1973 diventa l'art. 252, comma 3.

Cosa fare in pratica

1. **Funzione della holding**: documentarla al conferimento e poi ogni anno, con il programma di impiego della liquidità (investimenti nel gruppo, nuove iniziative, partecipazioni, riserve per acquisizioni).
2. **Destinazione degli utili**: deliberarla in coerenza con il programma e con le ragioni dichiarate al conferimento.
3. **Impieghi da evitare**: destinare i dividendi ricevuti, in modo preordinato o prevalente, alla restituzione dei finanziamenti dei soci; concedere finanziamenti o garanzie ai soci;

impiegare beni della holding per finalità personali o familiari dei soci.

4. **Liquidità per i soci**: se necessaria, distribuire i dividendi con la tassazione ordinaria.
5. **Società di comodo**: eseguire ogni anno il test, secondo quanto indicato nella guida sulla holding di famiglia.
6. **Interpello antiabuso**: nei casi dubbi, presentarlo (art. 11, comma 1, lettera c), L. 212/2000; art. 10-bis, comma 5) prima di realizzare l'operazione, come nel caso della risposta n. 155/2026. La legge richiede in ogni caso che l'istanza sia presentata prima della scadenza dei termini per la dichiarazione o per gli altri adempimenti connessi alla fattispecie (art. 2, comma 2, D.Lgs. 156/2015).
7. **Gruppi con holding estere**: verificare il beneficiario effettivo e la sostanza delle società ai fini dell'art. 27-bis DPR 600/1973.

I rischi da valutare

- **Impieghi della liquidità a favore dei soci** (restituzione preordinata dei finanziamenti, finanziamenti o garanzie, beni a uso personale o familiare): contestazione di abuso, con disconoscimento del vantaggio e determinazione delle imposte sulla base delle norme eluse (art. 10-bis L. 212/2000; risposte n. 496/2022 e n. 155/2026).
- **Beni della holding utilizzati dai soci**: possibile imputazione dei redditi ai soci per interposizione fittizia, da valutare caso per caso (art. 37, comma 3, DPR 600/1973).
- **Incoerenza tra ragioni del conferimento e gestione successiva**: secondo la risposta n. 155/2026 può configurare una violazione della ratio del regime a realizzo controllato.
- **Rinvio senza termine (holding «statica»)**: per l'atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 un rinvio della tassazione «sine die o significativamente posticipato» può costituire un vantaggio fiscale, di cui va verificata la natura indebita; secondo una parte della dottrina il rischio riguarda la holding che trattiene gli utili senza impiegarli in un'attività economica. Non risultano pronunce di legittimità sul punto.
- **Società di comodo**: reddito minimo presunto e altre penalizzazioni se i proventi sono inferiori ai minimi di legge (art. 30 L. 724/1994), come indicato nella guida sulla holding di famiglia.

Domande frequenti

Se la holding non distribuisce i dividendi c'è abuso del diritto?

Non per il solo fatto che gli utili restano nella holding. L'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi (art. 89 TUIR) rinvia l'imposta del socio alla distribuzione ed è un effetto previsto dal sistema; l'art. 10-bis della L. 212/2000 fa salva la libertà di scelta tra operazioni con un diverso carico fiscale. Il rischio riguarda l'impiego della liquidità: secondo la risposta n. 155/2026 i dividendi devono essere impiegati in un'attività d'impresa.

Quanto si risparmia trattenendo i dividendi nella holding?

Su 1.000.000 di euro di dividendi la holding sconta l'IRES sul 5%, cioè 12.000 euro con l'aliquota ordinaria del 24% (art. 77 TUIR), mentre il socio persona fisica che li percepisse direttamente pagherebbe 260.000 euro. Quando la holding distribuisce gli utili, il socio paga il 26%. Si tratta quindi di un differimento dell'imposta del socio, non di un'esenzione.

Per quanto tempo la holding può trattenere gli utili?

La legge non fissa un termine. Secondo l'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, anche un differimento di imposizione può rientrare nel vantaggio fiscale se il rinvio è «sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo»; va comunque verificato che il vantaggio sia indebito. Secondo una parte della dottrina il rischio riguarda la holding «statica» che trattiene gli utili senza impiegarli in un'attività economica, con possibile riqualificazione come distribuzione di utili. Non risultano pronunce della Corte di cassazione sul punto. Contano l'impiego della liquidità e le ragioni documentate.

La holding può restituire ai soci i finanziamenti con i dividendi ricevuti?

È l'impiego su cui si sofferma la risposta n. 155/2026. Nel caso esaminato l'Agenzia ha escluso l'abuso: la restituzione era prospettata come eventuale e residuale. Il giudizio di non abusività è però subordinato all'effettivo impiego dei dividendi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale e alla condizione che l'operazione non sia preordinata alla restituzione dei finanziamenti dei soci in luogo della distribuzione. Se la gestione della liquidità risultasse meramente strumentale alla restituzione, secondo l'Agenzia potrebbe configurarsi una violazione della ratio del regime a realizzo controllato.

La holding può finanziare i soci o acquistare beni per il loro uso?

Sono impieghi che fanno giungere la liquidità ai soci senza distribuzione e senza l'imposta del 26%. Nella risposta n. 496/2022 l'Agenzia delle entrate ha posto come presupposto della non abusività che nessun bene della società sia impiegato per obiettivi personali o familiari dei soci e che verso i soci non vi siano flussi finanziari diversi dai dividendi, ad esempio prestiti o garanzie. Per i beni intestati alla holding e utilizzati dai soci, come immobili abitativi, automobili o imbarcazioni, può rilevare anche l'interposizione fittizia (art. 37, comma 3, DPR 600/1973), da valutare caso per caso.

Quali ragioni giustificano la scelta di non distribuire gli utili?

L'art. 10-bis, comma 3, della L. 212/2000 esclude l'abuso in presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali. Possono esserlo il finanziamento degli investimenti del gruppo, il rafforzamento del patrimonio a garanzia delle banche, la concentrazione della governance nel passaggio generazionale e le riserve per acquisizioni documentate.

Che cosa ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 155/2026?

Nel caso di un socio che conferisce a realizzo controllato le azioni di una società commerciale in una società immobiliare da lui interamente partecipata, l'Agenzia ammette il regime dell'art. 177, comma 2, TUIR, richiama l'ordine di verifica dell'atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, esclude l'abuso per assenza di un vantaggio fiscale

indebito e subordina il giudizio all'effettivo impiego dei dividendi in un'attività d'impresa e alla condizione che l'operazione non sia preordinata alla restituzione dei finanziamenti dei soci in luogo della distribuzione (risposta n. 155/2026).

Esistono sentenze della Cassazione sulla holding che non distribuisce?

Al novembre 2026 non risultano pronunce di legittimità specifiche. Le pronunce recenti riguardano operazioni vicine: Cass. ord. n. 6741/2025 (ItalgiureWeb) ha escluso l'abuso in un'operazione di *leveraged cash out* con holding familiare, riconoscendo valide ragioni economiche nella riorganizzazione e nel passaggio generazionale.

Come si documenta che la holding non è abusiva?

Con delibere e piani di investimento della holding, con l'evidenza che verso i soci non vi sono flussi diversi dai dividendi tassati e con la coerenza tra le ragioni dichiarate al conferimento e la gestione successiva. Nei casi dubbi si può presentare un interpello antiabuso (art. 11, comma 1, lettera c), L. 212/2000), di regola prima di realizzare l'operazione e in ogni caso prima della scadenza dei termini per la dichiarazione o per gli altri adempimenti connessi (art. 2, comma 2, D.Lgs. 156/2015).

L'art. 27-bis DPR 600/1973 riguarda la holding italiana dei soci persone fisiche?

No. L'art. 27-bis consente alle società madri residenti in altri Stati dell'Unione europea di ottenere il rimborso della ritenuta sui dividendi o, su richiesta, la sua non applicazione, e riguarda le holding estere o le catene con sub-holding UE. In queste strutture rilevano il beneficiario effettivo e la sostanza della società percipiente, esaminati da Cass. ord. n. 32149/2025 (ItalgiureWeb).

Fonti normative

Normativa

- Art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212 – Normattiva
- Art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212 – Normattiva
- Art. 2 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Normattiva
- Art. 77 TUIR – Normattiva
- Art. 87 TUIR – Normattiva
- Art. 89 TUIR – Normattiva
- Art. 162-bis TUIR – Normattiva
- Art. 177 TUIR – Normattiva
- Art. 27 DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Normattiva
- Art. 27-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Normattiva
- Art. 37 DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Normattiva
- Art. 3 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Normattiva
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Normattiva
- Art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724 – Normattiva
- Dal 1° gennaio 2027: D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 86, art. 96, art. 98 e art. 177; D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 55 e art. 56; D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 252 – Normattiva

Prassi

- Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 215 del 26 aprile 2022
- Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 496 del 6 ottobre 2022
- Atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 – Dipartimento delle finanze
- Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale – Dipartimento delle finanze
- Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 42 del 18 febbraio 2026
- Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 115 del 4 giugno 2026
- Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 155 del 7 agosto 2026

Giurisprudenza

- Cass., ord. 14 marzo 2025, n. 6741 – ItalgiureWeb

- Cass., ord. 10 dicembre 2025, n. 32149 – ItalgiureWeb

Guida correlata

- Il passaggio generazionale con la holding di famiglia

Contatti

Per l'esame di un caso specifico è disponibile la pagina contatti.

Aggiornato a novembre 2026.

Domande frequenti dedicate

Holding che non distribuisce dividendi: domande frequenti

Altre guide

Tutte le guide operative

Domande frequenti

Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista, Partner — Fidinam & Associati Multidisciplinare S.t.A. s.r.l.